



CITTÀ DI SIRACUSA



REGOLAMENTO
**per la ripartizione dell'incentivo da corrispondere al personale
dell'amministrazione comunale per le funzioni tecniche
ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50/2016 e ss.mm.ii.**

Sommario	pagina
<u>Art. 1 Ambito d'applicazione</u>	<u>1</u>
<u>Art. 2 Destinazione delle somme per gli incentivi.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 3 Costituzione e quantificazione delle somme degli incentivi per attività tecniche.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 4 Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 5 Sostituzione delle figure professionali ed amministrative</u>	<u>5</u>
<u>Art. 6 Termini per le prestazioni</u>	<u>5</u>
<u>Art. 7 Penalità</u>	<u>6</u>
<u>Art. 8 Fondo per l'innovazione</u>	<u>7</u>
<u>Art. 9 Informativa sindacale</u>	<u>7</u>
<u>Art. 10 Disposizioni transitorie e finali</u>	<u>8</u>

Art. 1
Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel seguito indicato come "Codice", recepito nella Regione siciliana dall'art. 24 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8 e nel rispetto dei criteri individuati dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 30 maggio 2018, n. 14 pubblicato sulla G.U.R.S. 3 agosto 2018, n. 33 che costituiscono linee guida per le amministrazioni aggiudicatrici aventi sede nella Regione siciliana.
2. Il presente regolamento fissa le modalità ed i criteri di ripartizione delle quote parti delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 113, comma 2 del Codice, previste dal comma 3 del medesimo articolo, e si applica al personale non dirigenziale in servizio presso il Comune di Siracusa per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività:
 - di programmazione della spesa per investimenti,
 - di valutazione preventiva dei progetti,
 - di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici,
 - di responsabile unico del procedimento,
 - di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità,
 - di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

La disposizione del presente comma si applica ai contratti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'autorizzazione al suddetto personale dell'Amministrazione comunale a rendere prestazioni su incarico di altre stazioni appaltanti o Enti pubblici è subordinata all'applicazione, da parte di essi, dei criteri stabiliti nel presente regolamento.
4. Il presente regolamento non si applica qualora siano in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.
5. Ogni richiamo al Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni si intende implicitamente esteso alle correlate linee guida emanate dall'Autorità nazionale anticorruzione ed ai decreti ministeriali di attuazione.

Art. 2
Destinazione delle somme per gli incentivi

1. Le somme per gli incentivi di cui all'art. 113 del Codice sono destinate, sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento, al personale di cui all'art. 1, comma 2.
2. Le somme sono ripartite tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche esclusivamente nell'ambito delle seguenti attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti, *ex art. 26 Codice*;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) attività del responsabile unico del procedimento (RUP);
 - e) attività di direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto;

- f) collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità;
- g) collaudo statico ove necessario;
- h) collaborazione alle attività di responsabile unico del procedimento e degli altri soggetti che svolgono funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice.

Art. 3

Costituzione e quantificazione delle somme degli incentivi per attività tecniche

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli contratti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti sono destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie non superiori al 2% degli importi posti a base di gara, al netto dell'IVA, e compresi gli oneri per la sicurezza, secondo le percentuali effettive definite ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo.
2. L'impegno di spesa è assunto, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro, fornitura o servizio con atto del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre e responsabile del relativo centro di costo.
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice l'80% delle risorse finanziarie di detto fondo del 2% è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura sulla base dei presenti criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.
3. In caso di contratti misti, le risorse da destinare al fondo di cui al comma 1 sono quantificate secondo i criteri di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice, ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 ovvero dei commi 7 e 8 del presente articolo; le somme da destinare agli incentivi ai sensi dei commi 6 e 8 sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta.
4. L'importo di cui al comma 3 si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresa la quota degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione comunale.
5. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei **lavori**, come segue:

a) 2,00%, per importi a base di gara sino ad € 1.000.000;
b) 1,90%, per importi superiori ad € 1.000.000 e sino ad € 5.000.000;
c) 1,80%, per importi superiori ad € 5.000.000 e sino ad € 25.000.000;
d) 1,70%, per importi superiori ad € 25.000.000 e sino ad € 50.000.000;
e) 1,60%, per importi a base di gara superiori ad € 50.000.000.

6. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:

a) 1,60%, per importi a base di gara sino ad € 1.000.000;
b) 1,52%, per importi superiori ad € 1.000.000 e sino ad € 5.000.000;
c) 1,44%, per importi superiori ad € 5.000.000 e sino ad € 25.000.000;
d) 1,36%, per importi superiori ad € 25.000.000 e sino ad € 50.000.000;
e) 1,28% per importi a base di gara superiori ad € 50.000.000.

7. Sono esclusi dalla corresponsione dell'incentivo i contratti di servizi e forniture il cui importo a base di gara sia pari o inferiore a € 139.000,00. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei **servizi** e delle **forniture**, come segue:

- | |
|---|
| a) 1,80% per importi superiori ad € 139.000 e sino ad € 500.000; |
| b) 1,70%, per importi superiori ad € 500.000,00 e sino ad € 1.000.000; |
| c) 1,50%, per importi superiori ad € 1.000.000 e sino ad € 5.000.000; |
| d) 1,30%, per importi superiori ad € 5.000.000 e sino ad € 25.000.000; |
| e) 1,20%, per importi superiori ad € 25.000.000 e sino ad € 50.000.000; |
| f) 1,10%, per importi a base di gara superiori ad € 50.000.000. |

8. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:

- | |
|---|
| a) 1,44% per importi superiori ad € 139.000 e sino ad € 500.000; |
| b) 1,36%, per importi superiori ad € 500.000 e sino ad € 1.000.000; |
| c) 1,20%, per importi superiori ad € 1.000.000 e sino ad € 5.000.000; |
| d) 1,04%, per importi superiori ad € 5.000.000 e sino ad € 25.000.000; |
| e) 0,96%, per importi superiori ad € 25.000.000 e sino ad € 50.000.000; |
| f) 0,88% per importi a base di gara superiori ad € 50.000.000. |

9. Le percentuali determinate ai commi 5, 6, 7 e 8 si applicano sugli importi per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.

10. Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto, come definito dall'art. 23, comma 1 e seguenti del Codice, per contratti di lavori e commi 14 e 15 per contratti di servizi e forniture. L'erogazione dell'incentivo riguarda esclusivamente le funzioni tecniche svolte in relazione a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa ai sensi di legge o regolamento. Possono essere distribuiti gli incentivi per i contratti di servizi e forniture esclusivamente nell'ipotesi in cui sia stato nominato il direttore dell'esecuzione e sempre che non coincida con il RUP.

11. Gli importi corrispondenti alle suddette percentuali sono inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico del lavoro, del servizio o della fornitura; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.

12. Partecipano alla ripartizione del fondo:

- a) il personale al quale sono state formalmente affidate funzioni tecniche inerenti all'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice;
- b) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di RUP, ai sensi dell'art. 31 del Codice;
- c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d), del Codice;
- d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici anche per conto di altri enti;

- e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice dei contratti pubblici; nel caso in cui il direttore dei lavori, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in materia di sicurezza, svolga le funzioni di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, il compenso incentivante ammissibile ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice per la funzione di direzione dei lavori remunererà tutte le attività svolte dal direttore dei lavori, ivi compreso il coordinamento della sicurezza per l'esecuzione dei lavori;
- f) nell'ipotesi in cui il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione della sicurezza, le stesse sono affidate ad un direttore operativo facente parte dell'Ufficio di direzione dei lavori ai sensi dell'art 101, comma 2 del Codice;
- g) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti pubblici;
- h) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, ivi compreso il coordinamento della sicurezza per l'esecuzione dei lavori ove non affidato al direttore dei lavori.

13. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, è riconosciuta un'aliquota della somma complessiva prevista per "gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo e statico", determinata come di seguito:

$$P_{cs} = \frac{I_s}{I_t} \times C_s$$

Dove:

P_{cs} = aliquota spettante al collaudatore statico;

I_s = importo delle strutture;

I_t = importo totale delle opere;

C_s = 0,5 coefficiente di adeguamento.

Art. 4

Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi

1. Le somme di cui all'art. 3 sono riferite all'importo dei lavori, servizi, forniture posto a base di gara.
2. La redazione di eventuali perizie di variante che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del Codice, per i quali i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti non influisce sulla liquidazione degli incentivi, né in aumento, né in diminuzione. Nel caso in cui le opere o lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati per effetto di intervenute risoluzioni del contratto, l'incentivo è calcolato sul minore importo delle opere o lavori, servizi, forniture effettivamente eseguiti.
3. La distribuzione delle somme è proposta dal RUP in conformità alle percentuali indicate negli allegati "A" e "B" che costituiscono parte integrante del presente regolamento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti.
4. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente gestore dei relativi fondi, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal competente RUP.

5. L'incentivo può essere liquidato:
 - a) al personale al quale è stata affidata l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva della progettazione e di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, ed ai relativi collaboratori, nella misura del 70%, dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 30% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;
 - b) al RUP, ai collaboratori ed alla relativa struttura di supporto per il 50% dopo l'affidamento del contratto e per il rimanente 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;
 - c) al direttore dei lavori ed alla relativa struttura di supporto (direttore operativo e ispettore di cantiere), al direttore dell'esecuzione, al collaudatore ed ai rispettivi collaboratori dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione.
6. Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice.
8. Qualora l'Amministrazione non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione del contratto, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.
9. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al personale tecnico incaricato delle attività di cui all'art. 2.
10. Gli emolumenti a titolo di incentivo eventualmente percepiti dal singolo dipendente direttamente da altre amministrazioni devono essere comunicati dal dipendente medesimo al Settore competente in materia di gestione del personale entro 15 giorni dall'avvenuta liquidazione.
11. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 5

Sostituzione delle figure professionali ed amministrative

1. In tutti i casi di sostituzione del RUP e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal RUP subentrante, nel caso di sostituzione del RUP, o dal RUP negli altri casi, con le modalità di cui al precedente art. 4. Resta ferma l'applicazione del successivo art. 7.

Art. 6

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione coincidono con

il tempo utile assegnato all’impresa per l’esecuzione del contratto; i termini per il collaudo o la verifica di conformità coincidono con quelli previsti dall’art. 102 del Codice.

Art. 7

Penalità

1. Sulla base dei tempi di esecuzione dei servizi o forniture, riportati sui singoli contratti, in caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le seguenti riduzioni:
 - a) ritardi fino al 10% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: *nessuna riduzione*;
 - b) ritardi dal 10% al 20% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: *riduzioni pari a un massimo del 20% dell’incentivo, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a)*;
 - c) ritardi dal 20% al 30% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: *riduzioni pari a un massimo del 30% dell’incentivo, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a) e b)*;
 - d) ritardi dal 30% al 40% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: *riduzioni pari al 40% dell’incentivo, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b) e c)*;
 - e) ritardi dal 40% al 50% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: *riduzioni pari al 50% dell’incentivo, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b), c) e d)*.
2. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera, lavoro, servizio o fornitura, depurato dal ribasso d’asta offerto, sono applicate le seguenti riduzioni:
 - a) incremento dei costi fino al 10% di quelli previsti dal quadro economico: *nessuna riduzione*;
 - b) incremento dei costi dal 10% al 20% di quelli previsti dal quadro economico: *riduzione dell’incentivo pari al 20%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui al punto a)*;
 - c) incremento dei costi dal 20% al 30% di quelli previsti dal quadro economico: *riduzione dell’incentivo pari al 30%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a) e b)*;
 - d) incremento dei costi dal 30% al 40%: *riduzione dell’incentivo pari al 40%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b) e c)*;
 - e) incremento dei costi dal 40% al 50%: *riduzione dell’incentivo pari al 50%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b), c) e d)*.
3. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi, sono applicate le seguenti riduzioni:
 - a) incremento dei tempi e dei costi fino al 10% di quelli previsti dal quadro economico: *nessuna riduzione*;
 - b) incremento dei tempi e dei costi dal 10% al 20% di quelli previsti dal quadro economico: *riduzione dell’incentivo pari al 25 %, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui al punto a)*;
 - c) incremento dei tempi e dei costi dal 20% al 30% di quelli previsti dal quadro economico: *riduzione dell’incentivo pari al 35 %, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a) e b)*;
 - d) incremento dei tempi e dei costi dal 30% al 40%: *riduzione dell’incentivo pari al 45 %, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b) e c)*;
 - e) incremento dei tempi e dei costi dal 40% al 50%: *riduzione dell’incentivo pari al 50%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b), c) e d)*.

4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti possono essere disapplicate, su richiesta del R.U.P., mediante esaustiva relazione, solo con provvedimento motivato del Dirigente, in tutti i casi in cui il ritardo non sia imputabile all'attività del personale; sono in ogni caso disapplicate le riduzioni di cui al comma 1, qualora il ritardo sia relativo a una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva.
5. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui al comma 1 e 3, non sono computati, nel termine di esecuzione dei lavori, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del Codice.
6. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all'art. 106 del Codice per cause non imputabili al gruppo di lavoro.
7. Qualora le singole attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 1 o con gravi errori che abbiano comportato la necessità di varianti o incrementi di spesa in percentuale superiore al 50%, l'incentivo non verrà corrisposto nei confronti del responsabile del ritardo o dell'errore. In questo caso, il dirigente responsabile, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, contesta per iscritto gli errori e i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti.
8. Nei casi contemplati dal presente articolo, l'Amministrazione comunale ha il diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto in modo indebito.

Art. 8

Fondo per l'innovazione

1. Il 20% del Fondo di cui all'art. 3, a esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, o dalla quota parte vincolata in caso di cofinanziamenti, è destinato all'innovazione e in particolare per le seguenti attività e beni:
 - a) acquisto di strumentazioni, quali ad esempio hardware e attrezzature informatiche (plotter, computer, tablet, pc portatili, strumenti di rilievo, calcoli e misurazione ecc.) software (licenze Autocad, licenze programmi di calcolo agli elementi finiti per il calcolo strutturale e geotecnico, etc.) e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture con particolare attenzione al miglioramento dell'efficienza energetica e abbattimento emissioni inquinanti;
 - b) implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - c) per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
 - d) per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 9

Informativa sindacale

1. Il settore risorse umane fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 10
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica alle attività relative alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui è stata indetta la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente al 19 aprile 2016 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte successivamente alla data del 19 aprile 2016.
2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia al Sindaco ed al Segretario comunale una relazione in ordine all’applicazione del presente regolamento, dove siano indicati i servizi tecnici affidati nell’anno precedente, gli incentivi liquidati, gli eventuali vizi riscontrati e le contestazioni sorte per cause imputabili al personale incaricato.
3. Gli incentivi da erogare per le attività effettuate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, restano assoggettati alla disciplina di altro apposito regolamento.
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 113, comma 3 del Codice, l’esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici si applica per le prestazioni effettuate a decorrere dal 19 agosto 2014.

Allegato “A” – art. 12, comma 3

Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, recepito nella regione siciliana con legge n. 12/2011, come modificata dall'art. 24 della legge regionale n. 8/2016.

CONTRATTI DI LAVORI

Programmazione della spesa per investimenti **2,00 %**

Attività del responsabile unico del procedimento **20,00 %**

Fase della progettazione di fattibilità tecnica ed economica	1,00%
Fase della progettazione definitiva	3,00%
Fase della progettazione esecutiva	5,00%
Verifica preventiva della progettazione (art. 26, comma 6, lett. d)	1,00%
Fase di esecuzione dei lavori	10,00%

Verifica preventiva della progettazione (art. 26, comma 6, lett. c) **5,00 %**

Predisposizione e controllo delle procedure di gara **11,00 %**

Direzione dei lavori **44,00 %**

Direttore dei lavori	22,00%
Direttore operativo	16,00%
Ispettore di cantiere	6,00%

Collaudo tecnico-amministrativo e statico **10,00 %**

Collaboratori tecnici e amministrativi **8,00 %**

Collaboratori alla attività del RUP	4,00%
Collaboratori al direttore dei lavori o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche	4,00%

Allegato “B” – art. 12, comma 3

Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, recepito nella regione siciliana con legge n. 12/2011, come modificata dall'art. 24 della legge regionale n. 8/2016.

CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

Programmazione della spesa per investimenti **2,00 %**

Attività del responsabile unico del procedimento **20,00 %**

Fase della progettazione esecutiva	10,00%
Fase di esecuzione del servizio o della fornitura	10,00%

Predisposizione e controllo delle procedure di gara **20,00 %**

Direzione dell'esecuzione del contratto **30,00 %**

Verifica di conformità **13,00 %**

Collaboratori tecnici e amministrativi **15,00 %**

Collaboratori alla attività del responsabile unico del procedimento	8,00%
Collaboratori alla attività del direttore dell'esecuzione o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche	7,00%